

# Agenda Europea Economia Collaborativa

La Commissione Europea ritiene che l'Economia Collaborativa possa dare un contributo importante alla crescita e all'occupazione nell'Unione Europea.

Per i Consumatori i vantaggi dell'Economia Collaborativa sono l'accesso a nuovi servizi, a un'offerta più ampia e a prezzi più bassi.

Allo stesso tempo, l'Economia Collaborativa spesso solleva questioni relative all'applicazione del quadro normativo vigente, dal momento che rende meno nette le distinzioni tra consumatore e prestatore di servizi, lavoratore subordinato e autonomo, o la prestazione di servizi a titolo professionale e non professionale. Ciò può causare incertezza sulle norme applicabili, specie se si unisce alla frammentazione normativa derivante da approcci divergenti a livello nazionale o locale e ciò, a sua volta, ostacola lo sviluppo dell'economia collaborativa in Europa e impedisce la piena realizzazione dei benefici che essa comporta.

Alcuni esperti stimano che in futuro l'Economia Collaborativa potrebbe apportare all'economia dell'UE **da 160 a 572 miliardi di euro** di ulteriore giro d'affari.

## Definizione

L'espressione "*Economia Collaborativa*" si riferisce ai modelli imprenditoriali in cui attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l'uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati.

L'Economia Collaborativa coinvolge quindi tre soggetti:

- i *prestatori di servizi*, che possono essere sia privati (pari/peer) che professionali;
- gli *utenti* di tali servizi;
- le *piattaforme* intermedie.

## Requisiti di accesso al mercato

Le imprese dell'Economia Collaborativa si inseriscono spesso in mercati finora serviti da prestatori di servizi tradizionali.

A norma del diritto UE, i prestatori di servizi possono essere subordinati ai requisiti di accesso al mercato o ad altri requisiti, come i requisiti di licenza, soltanto se tali requisiti sono non discriminatori, necessari per conseguire un obiettivo di interesse generale e proporzionati rispetto a tale obiettivo (vale a dire che non impongono più obblighi di quanto strettamente necessario).

Divieti assoluti nonché restrizioni quantitative all'esercizio di un'attività costituiscono misure di ultima istanza da applicare solo laddove non sia possibile conseguire un legittimo obiettivo di interesse generale con una disposizione meno restrittiva.

Inoltre, nel caso di in cui il diritto nazionale richieda legittimamente ai prestatori di servizi di ottenere un'**autorizzazione**, gli Stati membri provvedono affinché le condizioni per ottenerla siano chiare, proporzionate e obiettive. Le *procedure* per ottenerle devono essere chiare, trasparenti e non indebitamente complicate ed a costi ragionevoli e proporzionati, oltre che rapide e soggette al principio del silenzio assenso.

Un altro elemento importante per valutare se un requisito di accesso al mercato è necessario, giustificato e proporzionato, può essere quello di stabilire se i servizi sono offerti da **professionisti** o da **privati** a titolo occasionale (pari/peer).

La normativa UE non stabilisce esplicitamente in quale momento un "pari" (un privato) diventa un prestatore di servizi professionali nell'economia collaborativa. Tali soglie, demandate agli Stati membri, sono spesso determinate su base settoriale, tenendo conto del livello di reddito generato o dalla regolarità con cui si fornisce il servizio. Al di sotto di tali soglie, i prestatori di servizi sono di solito soggetti a requisiti meno restrittivi.

Le **piattaforme di collaborazione**, fintanto che offrono un servizio passivo di hosting, non possono essere soggette ad autorizzazione preventiva o a qualsiasi requisito equivalente che riguardi i servizi offerti.

Una piattaforma, tuttavia, può essere considerata un prestatore del "servizio sottostante", e in tal caso essere soggetta alla normativa settoriale applicabile, quando il livello di controllo o di influenza che la piattaforma esercita sul prestatore di servizi coinvolge i seguenti elementi in maniera sostanziale:

- *Prezzo*: la piattaforma stabilisce il prezzo finale dei servizi che l'utente deve pagare.
- *Termini e Condizioni del servizio*: la piattaforma stabilisce i termini e le condizioni, diversi dal prezzo, che definiscono la relazione contrattuale tra il prestatore dei servizi sottostanti e l'utente.
- *Proprietà dei beni essenziali*: la piattaforma possiede i beni essenziali usati per fornire il servizio sottostante.

Quando siano quindi soddisfatti tutti e tre i criteri, la piattaforma dovrebbe essere ritenuta anche fornitore del servizio sottostante.

## **Regimi di responsabilità**

Le piattaforme on line, in qualità di fornitori intermediari di servizi della società dell'informazione, sono, a determinate condizioni, esonerate dalla responsabilità per le informazioni memorizzate.

La deroga alla responsabilità si applica a condizione che la piattaforma di collaborazione non svolga un ruolo attivo che le conferirebbe la conoscenza, il controllo o la consapevolezza delle informazioni illecite e, laddove ottenga comunque tale conoscenza o consapevolezza, non agisca immediatamente per cancellarle o per disabilitare l'accesso alle stesse.

A norma del diritto UE, gli Stati membri non possono imporre alle piattaforme di collaborazione, nella misura in cui forniscono servizi di hosting, un obbligo generale di sorveglianza, né di ricercare attivamente fatti e circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Uno studio sulle piattaforme on line e il mercato unico digitale spiega che mantenere l'attuale regime di responsabilità degli intermediari è fondamentale per l'ulteriore sviluppo dell'economia digitale della UE. La Commissione, allo stesso tempo, incoraggia una condotta responsabile di tutti i tipi di piattaforme online in forma di azioni volontarie, ad esempio per affrontare l'importante questione delle recensioni finte o ingannevoli.

## Tutela degli utenti

La normativa UE, in materia di consumatori e marketing, tende sempre a tutelare il più debole (il consumatore). Nell'Economia Collaborativa, tuttavia, a volte, non è sempre chiaro quale sia la parte più debole da tutelare.

L'UE definisce le due parti, professionista e consumatore, in questo modo:

- Un "professionista" è qualsiasi persona che agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
- Un "consumatore" è qualsiasi persona che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

Tali criteri applicati alle categorie che partecipano all'economia collaborativa determinano i rispettivi diritti e obblighi delle parti conformemente alla vigente normativa UE in materia di consumatori e marketing.

Conseguenza di questa distinzione è se né il prestatore di servizi collaborativi né l'utente si qualificano come professionisti, le transazioni tra di essi non rientrano nell'ambito di tale normativa.

Ciò solleva la questione centrale relativa alle condizioni necessarie affinché in una prestazione di servizi tra pari (peer/privati) il prestatore del servizio sottostante si qualifichi come professionista.

I punti individuati dalla Commissione per valutare se il prestatore del servizio si possa o meno configurare come un professionista, sono i seguenti:

- *Frequenza dei servizi*: a una maggiore frequenza della prestazione dei servizi corrisponde una maggiore probabilità che il prestatore si qualifichi come professionista.
- *Finalità di lucro*.
- *Fatturato*: maggiore è il fatturato generato dal prestatore di servizi, maggiore è la probabilità che il prestatore si qualifichi come professionista.

In linea con le norme UE in materia di consumatori e marketing gli Stati membri sono incoraggiati a perseguire un approccio equilibrato che garantisca ai consumatori un alto grado di tutela, in particolare delle pratiche commerciali sleali, senza imporre obblighi di informazione sproporzionati e altri oneri amministrativi a individui che non sono professionisti ma prestano servizi occasionalmente.

## Lavoratori autonomi e subordinati nell'economia collaborativa

L'economia collaborativa permette di essere economicamente attivi in situazioni in cui forme più tradizionali di occupazione non siano disponibili o adatte alle loro esigenze.

Ciò fa parte di un cambiamento a livello strutturale. I confini tra lavoratori autonomi e subordinati sono sempre più sfumati, e vi è un aumento dei contratti di lavoro a tempo parziale e determinato, come anche delle persone che svolgono più di un lavoro.

Il diritto dell'UE che garantisce diritti ai lavoratori si applica soltanto a coloro che si trovano in un rapporto di lavoro e che sono quindi considerati "lavoratori".

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha argomentato che "la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione".

La sussistenza o meno di un rapporto di lavoro deve essere stabilita sulla base di una valutazione caso per caso, tenuto conto delle circostanze di fatto che caratterizzano il rapporto tra la piattaforma e il prestatore di servizi sottostanti e l'esecuzione dei relativi compiti, esaminando in particolare cumulativamente i tre criteri essenziali seguenti:

- *l'esistenza di un rapporto di subordinazione;*
- *la natura del lavoro;*
- *la presenza di una retribuzione.*

Nel caso dell'economia collaborativa, perché sia soddisfatto il criterio della subordinazione il prestatore di servizi deve agire sotto la direzione della piattaforma di collaborazione, che determina la scelta dell'attività, la retribuzione e le condizioni di lavoro.

Se la piattaforma di collaborazione si limita a trattare il pagamento depositato da un utente e lo trasmette al prestatore del servizio sottostante ciò non implica che la piattaforma di collaborazione determini la retribuzione. L'esistenza della subordinazione non dipende necessariamente dall'effettivo esercizio di una continua gestione o supervisione.

Perché sia soddisfatto il criterio della natura del lavoro il prestatore del servizio sottostante deve svolgere un'attività avente valore economico reale ed effettiva, escluse le attività talmente modeste da potersi definire puramente marginali ed accessorie.

Il criterio della retribuzione è usato principalmente per distinguere un volontario da un lavoratore. Se il prestatore di non riceve alcuna retribuzione, o riceve unicamente un rimborso dei costi sostenuto per lo svolgimento delle sue attività, il criterio di retribuzione non è soddisfatto.

## **Fiscalità**

Gli operatori economici nell'ambito dell'economia collaborativa sono soggetti alla normativa fiscale al pari degli altri.

Gli Stati membri sono incoraggiati ad agevolare e migliorare la riscossione delle imposte ricorrendo alle possibilità offerte dalle piattaforme di collaborazione, in quanto esse effettuano già la registrazione delle attività economiche.

## **Conclusioni**

In considerazione dei notevoli vantaggi che possono derivare dai nuovi modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa l'UE dovrebbe sostenere in modo proattivo l'innovazione, la competitività e le opportunità di crescita offerte dalla modernizzazione dell'economia.

Al tempo stesso è importante garantire condizioni di lavoro eque e una protezione sociale e del consumatore.